REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/73 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1973

relativo al ricorso al regime di perfezionamento attivo negli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in taluni regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati figura una disposizione che proibisce l'ammissione alla libera circolazione all'interno della Comunità di un prodotto soggetto a detta organizzazione, fabbricato od ottenuto da prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

considerando che, finché sussistono elementi destinati a proteggere l'industria di trasformazione contemplati dall'articolo 61 dell'atto di adesione o dazi doganali, negli scambi di taluni prodotti agricoli tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi, può rivelarsi economicamente giustificato fabbricare o trasformare, nel regime di perfezionamento attivo, prodotti di ogni tipo e far beneficiare della libera circolazione il prodotto compensatore, sottoposto ad un regime di dazi doganali o a un elemento protettore, ferme restando le disposizioni di applicazione dell'articolo 45 dell'atto di adesione ; che è necessario, per consentire siffatte operazioni, adottare disposizioni speciali da applicare nel periodo di cui trattasi ;

considerando che, per taluni prodotti, gli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto di adesione sono corretti dell'incidenza dei dazi doganali ; che gli effetti economici dei dazi doganali sono in tal modo neutralizzati ; che è necessario assimilare tali prodotti a quelli sottoposti a un solo regime regolatore dei prezzi ;

considerando che nel periodo di cui sopra, è possibile fabbricare o trasformare prodotti compensatori da prodotti importati da un altro Stato membro, che soddisfino una delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato ; che, quando detti prodotti compensatori sono soggetti ad un regime di importi compensativi negli scambi tra Stati membri, ne risulta che il regime regolatore dei prezzi non produce più i suoi effetti ; che, in queste condizioni, occorre vietare l'ammissione di siffatti prodotti compensatori a vantaggio della libera circolazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria vengono considerati come un solo Stato membro.

Articolo 2

1. È vietato, finché si applica il regime degli importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di adesione, esportare da uno Stato membro in un altro Stato membro prodotti compensatori retti da un'organizzazione comune di mercato fabbricati o trasformati da prodotti importati da uno Stato membro o da un paese terzo che nello Stato membro esportatore, a seconda dei casi, non sono stati sottoposti :

— agli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'atto di adesione

— ai dazi doganali, nel caso in cui la loro incidenza abbia un effetto correttore sugli importi compensativi di cui al primo trattiono, in applicazione degli articoli 66, paragrafo 1, terzo comma, 91, paragrafo 1, primo comma, e 99 dell'atto di adesione

— ai prelievi e altri importi o tasse previsti nell'ambito della politica agricola comune.

2. Nel caso in cui il prelievo comporti un elemento destinato a proteggere l'industria di trasformazione contemplato dall'articolo 61 dell'atto di adesione, al suddetto elemento non si applica il paragrafo 1.

Articolo 3

L'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE e delle disposizioni corrispon-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

denti degli altri regolamenti che istituiscono un organizzazione comune dei mercati è sospesa nel periodo in cui negli scambi tra Stati membri sussistono elementi destinati a proteggere l'industria di trasformazione contemplati dall'articolo 61 dell'atto di adesione o dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1 ° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHRISTENSEN